

- 6) Se gli articoli 2, 3 e 6 TUE, gli articoli 8 e 126 TFUE, gli articoli 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea e gli articoli 10 e 15 del Pilastro europeo dei diritti sociali ostino ad una disposizione nazionale, qual è l'art. 1, comma 489, della L. n. 147/2013, che, nelle condizioni indicate dalla norma, impone alle amministrazioni pubbliche italiane di ridurre i compensi spettanti ai propri dipendenti e collaboratori che siano titolari di un trattamento pensionistico erogato da un ente previdenziale pubblico, penalizzando tali lavoratori per ragioni connesse alla disponibilità di altre entrate patrimoniali, così disincentivando il prolungamento della vita lavorativa, l'iniziativa economica privata e la creazione e la crescita dei patrimoni privati, che costituiscono comunque una ricchezza ed una risorsa per la nazione.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portogallo) il
28 dicembre 2018 — Rolibérica, Lda / Autoridade para as Condições do Trabalho**

(Causa C-834/18)

(2019/C 112/32)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Parti

Ricorrente: Rolibérica, Lda

Convenuta: Autoridade para as Condições do Trabalho

Questione pregiudiziale

Se il regolamento (CE) n. 561/2006⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, possa essere interpretato nel senso che esso impone che il periodo di riposo settimanale per i conducenti che effettuano il trasporto su strada di merci e di passeggeri debba iniziare e terminare tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica o, al contrario, nel senso che tale periodo può essere usufruito totalmente e in modo ininterrotto tra ciascuna settimana lavorativa.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio — GU 2006, L 102, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l'11 gennaio
2019 — WM / Stadt Frankfurt am Main**

(Causa C-18/19)

(2019/C 112/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: WM

Autorità interessata: Stadt Frankfurt am Main

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare⁽¹⁾, osti a una normativa nazionale ai sensi della quale il trattenimento ai fini dell'allontanamento può essere eseguito in un istituto penitenziario qualora il cittadino straniero costituisca un grave pericolo per l'integrità fisica e la vita di terzi o per importanti interessi giuridici di sicurezza interna, nel qual caso la persona trattenuta ai fini dell'allontanamento deve essere tenuta separata dai detenuti ordinari.

⁽¹⁾ GU 2008, L 348, pag. 98.

Ricorso proposto il 25 gennaio 2019 — Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-49/19)

(2019/C 112/34)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e L. Nicolae, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, istituendo un contributo straordinario ai fini della ripartizione del costo netto degli obblighi del servizio universale dal 2007 fino all'inizio della fornitura del servizio universale da parte del fornitore o dei fornitori che saranno designati in forza dell'articolo 99, paragrafo 3, della legge n. 5/2004, conformemente agli articoli 17 e 18 della legge n. 35/2012 relativa al Fondo di compensazione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'allegato IV, parte B, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») ⁽¹⁾;
- condannare Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

In forza del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'allegato IV, parte B, della direttiva «servizio universale», ogni sistema di ripartizione dei costi netti degli obblighi del servizio universale tra fornitori di reti e di servizi di comunicazioni elettroniche deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità.

La legge portoghese n. 35/2012 ha istituito il Fondo di compensazione del servizio universale di comunicazioni elettroniche al fine di finanziare i costi netti derivanti dall'esecuzione degli obblighi del servizio universale e di garantire la ripartizione di detti costi tra le imprese tenute a contribuirvi.

A termini dell'articolo 6 di questa legge, il Fondo di compensazione è destinato a finanziare i costi netti del servizio universale determinati nel contesto dei bandi di gara di cui all'articolo 99, paragrafo 3, della legge n. 5/2004, del 10 febbraio 2004, e considerati eccessivi dall'ICP-ANACOM. Detto Fondo è parimenti destinato a finanziare i costi netti del servizio universale sopportati sino all'inizio della fornitura del servizio universale da parte del fornitore o dei fornitori che saranno designati in forza di detta disposizione, con l'introduzione di un contributo straordinario imposto alle imprese tenute a contribuire per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.